



# TRIBUNALE DI COMO

Prima Sezione Civile

## DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 quinquies L. 3/2012 -

IL GIUDICE DELEGATO

DR. MARCO MANCINI

- letta la proposta di liquidazione dei beni depositata da EMANUELA FERRARI per la liquidazione di tutti i suoi beni ai sensi dell'art 14 ter legge n 2/2012;
- osservato che la domanda di liquidazione dei beni risulta corredata dalla documentazione di cui all'art 9 commi 2 e 3 legge n 3/2012 e della relazione particolareggiata del professionista incaricato Dr PELLEGGRI ex art 14 ter legge n 3/2012;
- osservato che il professionista nominato ex art.15 co.IX L.n.3/2012 ha dato atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza del ricorrente e del patrimonio offerto in liquidazione, ha attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- ritenuto che, sulla scorta della relazione dell'OCC, la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;
- ritenuto che all'esito dell'indagine svolta dall'OCC non risultano cause ostative all'ammissibilità della procedura e non risultano atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni né risulta che l'istante abbia fatto ricorso in detto periodo ad uno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- visti gli artt 14 ter e 14 quinquies legge n 3/2012;

### PQM

- dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di EMANUELA FERRARI;
- nomina liquidatore il Dr. Claudio PELLEGGRI;
- ordina la trascrizione del decreto a cura del liquidatore e a spese dell'istante presso

5/2020  
LAP

il regisrto delle imprese;

- dispone che, sino alla definitività del provvedimento di chiusura ex art 14 novies co V legge n 3/12, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- dispone che a cura del liquidatore la proposta di liquidazione e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Como nonché inviati ai creditori;
- dà atto che non sono compresi nella liquidazione i crediti, i frutti e le cose indicate nell'art 14 ter comma 6 legge n 3/2012;
- dichiara che il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Dispone

che il liquidatore:

- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 sexies L.n.3/2012;
- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L.n.3/2012;
- predisponga un programma di liquidazione ex art.14 novies L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario;
- fissa i limiti di cui all'art. 14 ter co. 6 l. b) in euro 1200,00 mensili per il mantenimento dell'istante.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore.

Como, il 4.2.2021

IL DIRETTORE  
Dott. Nicola Petronella



Il Giudice Delegato  
dr. Marco MANCINI

Depositato nella cancelleria  
del Tribunale di Como.

Oggi: 1.1. FEB/2021

IL CANCELLIERE  
IL DIRETTORE  
Dott. Nicola Petronella

MISSIS

\*\*\*

**1) MOTIVI DELLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO PER LA  
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

Al fine di meglio illustrare ai creditori ed al Giudice Delegato la complessiva situazione, vengono esposti di seguito alcuni elementi rilevanti per comprendere i motivi che hanno portato la Sig.ra Ferrari alla formulazione della presente domanda di liquidazione del proprio patrimonio ai sensi dell'art. 14 *ter* della L. 3/2012.

**1.1) Le cause dell'inadempimento e la volontarietà del debitore ad assumere le obbligazioni**

La Sig.ra Ferrari è socia al 95% della Società Brera S.r.l. che attualmente si trova in concordato preventivo liquidatorio, omologato dal Tribunale di Lecco a far data dal 25.07.2013 e che allo stato non è ancora chiuso.

La debitrice a suo tempo aveva prestato numerose fidejussioni a favore della società sopra citata della quale era anche amministratrice, fidejussioni delle quali è chiamata a rispondere. Si deve precisare che l'impresa operante nel settore delle ristrutturazioni e costruzioni edili, ha pesantemente subito le conseguenze della crisi economica,



**Avv. Gianni Turco**  
Via Monte Grappa n. 9/B  
20020 - ARESE (MI)  
Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671  
studio@studiolegaleturco.com

provvedendo anche a vendere immobili di proprietà, ma ciò non è bastato ed è dovuta ricorrere alla procedura concordataria sopra indicata.

Alla luce della ricostruzione effettuata è opportuno evidenziare come tutte le obbligazioni sono state assunte con la ragionevole previsione di restituirle, pertanto il presente sovraindebitamento appare assolutamente incolpevole.

### **1.2) consistenza patrimoniale dell'esponente e capacità reddituale**

Al fine di meglio comprendere l'attuale situazione di difficoltà economica dell'esponente è opportuno approfondire il suo quadro patrimoniale e reddituale.

La Sig.ra Ferrari vive da sola in un immobile condotto in locazione e sito in Biella (BI), Via Scaglia n. 10, con un canone mensile di € 410,00, comprensivo delle spese, ma ha mantenuto la residenza in Como (CO), Via Vandelli n. 20.

L'esponente non risulta proprietaria di beni mobili registrati, ma risulta intestataria di 2 conti correnti, uno presso Unicredit SpA, Filiale di Biella, con saldo al 04.03.20 di € 3.594,23 ed uno presso Poste Italiane, cointestato con la madre Sig.ra Gerardi Carla, con saldo al 04.03.20 di € 3.584,56.

E' titolare di una carta di debito American Express con un saldo a debito al 7.02.2020 di € 234,79.

Ha altresì sottoscritto un PIP - fondo pensione con Poste vita, scadenza 18.06.2026, con versamento mensile di € 50,00.

La fonte di reddito personale è rappresentata dal reddito di lavoro dipendente.

L'esponente è assunta a tempo indeterminato dal 24.11.2017 presso Artemis srls di Giussano (MB) con una retribuzione netta mensile su dodici mesi di circa € 1.500,00.

In particolare il reddito della sig.ra Ferrari può essere diviso come di seguito:

#### **Reddito complessivo da dichiarazione:**

<b>Anno di riferimento</b>	<b>Importo del reddito</b>
Mod. 730/2019 per il 2018	Reddito complessivo € 19.856,00, reddito imponibile € 19.856,00 con imposta lorda di € 4.761,00



**Avv. Gianni Turco**  
Via Monte Grappa n. 9/B  
20020 - ARESE (MI)  
Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671  
studio@studiolegaleturco.com

Mod. 730/2018 per il 2017	Reddito complessivo € 16.838,00, reddito imponibile € 16.838,00 con imposta lorda di € 3.946,00
Mod. 730/2017 per il 2016	Reddito complessivo € 19.861,00, reddito imponibile € 19.861,00 con imposta lorda di € 4.762,00

Come si evince dall'analisi dei dati reddituali il reddito della sig.ra Ferrari è rappresentato solamente dal reddito di lavoro dipendente, reddito questo che consente la sopravvivenza propria.

### 1.3) dettaglio delle obbligazioni assunte dalla sig.ra Ferrari

La sig.ra Ferrari, in considerazione degli eventi che hanno caratterizzato la sua attività, si trova oggi con la presente esposizione debitoria nei confronti di Istituti di Credito.

Vengono di seguito indicati, nella tabella A), i dati relativi alla posizione debitoria dell'istante.

Tabella A)

Istituto creditore	Importo del debito	Motivazione
Intesa SanPaolo	€ 66.426,00	Fideiussione
Read Sea Spv Srl	€ 132.616,00	Fideiussione
Siena Npl	€ 134.747,00	Fideiussione
BIPER Banca sPA	€ 52.148,00	Fideiussione
UBI Banca	€ 63.722,00 € 118.898,00	Fideiussione
	<b>Totale</b> <b>€ 568.557,00</b>	

Ad ogni buon conto, in considerazione della qualificazione della presente procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quale procedura concorsuale, dovrà garantirsi, nella successiva fase di liquidazione e di distribuzione del ricavato, il rispetto delle disposizioni normative dettate dalla Legge Fallimentare, ed in particolare il rispetto dell'ordine dei privilegi previsto dal Codice Civile e della *par condicio creditorum*.

Inoltre da considerare vi sono le spese relative all'odierna procedura, le quali vengono qualificate come in prededuzione, essendo sorte in ragione della stessa e funzionali al suo



**Avv. Gianni Turco**  
Via Monte Grappa n. 9/B  
20020 - ARESE (MI)  
Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671  
studio@studiolegaleturco.com

esito. Dette spese legali riguardano il compenso dello scrivente legale per assistenza endoprocedurale ed il compenso dell'OCC nominato, il tutto come da tabella sottostante.

Tabella C)

Professionista	Compenso in prededuzione
OCC Dott.	€ oltre oneri di Legge
Avv. Gianni Turco	€ oltre oneri di Legge
<b>Totale in prededuzione</b>	<b>€ oltre oneri</b>

La derivazione dell'esposto quadro debitorio permette comunque di affermare l'assoluta ed oggettiva mancanza di responsabilità della sig.ra Ferrari relativamente all'importo del debito, infatti l'esponente non ha determinato in alcuna maniera il sovraindebitamento oggetto della presente procedura, ma ha subito le conseguenze negative di una realtà imprenditoriale che purtroppo ha subito un forte calo, dovuto anche al mancato incasso di crediti.

Non è presente, per quanto a conoscenza del debitore, alcun altro debito rispetto a quelli indicati. Ad ogni buon conto dovranno essere ricompresi nella presente procedura liquidatoria tutti gli ulteriori ed eventuali debiti per i quali dovrà fare fede lo stato passivo ed il progetto di liquidazione che sarà predisposto dal liquidatore nominato dal Tribunale.

#### **1.4) Inventario dettagliato dei beni e specifiche indicazioni circa il possesso di ciascuno dei beni immobili e delle cose mobili**

Ai fini della presente procedura è necessario procedere ad un inventario dei beni oggetto di proprietà dell'esponente-ricorrente.

Tabella B)

BENI IMMOBILI	dettagli	Indicazioni sul possesso	Valore stimato
Assenti	=====	=====	=====
BENI MOBILI	dettagli	Indicazioni sul possesso	



**Avv. Gianni Turco**

Via Monte Grappa n. 9/B

20020 - ARESE (MI)

Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671

studio@studiolegaleturco.com

c/c presso Unicredit SpA, Filiale di Biella	€ 3.594,23 al 04.03.20	Nel possesso dell'esponente	Stante la condizione della sig.ra Ferrari si chiede che venga lasciato alla stessa per le esigenze di sopravvivenza
c/c presso Poste Italiane	€ 3.584,56 al 04.03.20	Nel possesso dell'esponente, cointestato con la madre Sig.ra Gerardi Carla	Stante la condizione della sig.ra Ferrari si chiede che venga lasciato alla stessa per le esigenze di sopravvivenza

Chiaramente, come prevede il dettato normativo, nella liquidazione dovranno rientrare tutti i beni di cui la sig.ra Ferrari dovesse divenire proprietaria nel periodo di durata della stessa, ed inoltre verrà destinato, come riferito nella sopra indicata tabella, l'importo eccedente € 1.200,00 mensili (ad oggi € 300,00) a soddisfazione parziale dei creditori, trattenendo il residuo per le esigenze di sopravvivenza proprie, come previsto dal dettato normativo. Tale disponibilità rappresenta la volontà della sig.ra Ferrari di offrire un soddisfacimento mediante il proprio reddito.

**1.5) ragioni dell'incapacità della sig.ra Ferrari a far fronte alle obbligazioni assunte**

In considerazione dell'ammontare delle voci debitorie, e del reddito percepito, emerge l'oggettiva impossibilità per la Sig.ra Ferrari di far fronte integralmente alle obbligazioni assunte in ragione del proprio patrimonio e dei propri redditi.

Con la presente procedura la sig.ra Ferrari mette a disposizione parte del proprio reddito, ed in particolare nella misura eccedente € 1.200,00 (ad oggi € 300,00), così da offrire un soddisfacimento ai creditori presenti, rendendo evidente la propria massima disponibilità in tal senso.

**1.6) indicazione dell'esistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori**

Non risultano atti del debitore oggetto di impugnazione da parte dei creditori, come accertato anche dall'OCC nominato, né atti considerati in frode ai creditori stessi.



**Avv. Gianni Turco**  
Via Monte Grappa n. 9/B  
20020 - ARESE (MI)  
Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671  
studio@studiolegaleturco.com

### 1.7) Necessità finanziarie della sig.ra Ferrari

L'esponente è chiamata a sostenere spese mensili familiari che ammontano a circa € 1.200,00 circa, di cui € 410,00 circa per canone di locazione, € 150,00 per utenze domestiche, € 350,00 per spese alimentari € 200,00 per abbigliamento e circa € 90,00 per spese varie e impreviste.

A conferma di tali spese viene allegata apposita dichiarazione sottoscritta dalla Sig.ra Ferrari.

In ragione di ciò si chiede che venga escluso dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 14 *ter* comma 6 lett. b), c per tutta la durata della procedura l'importo di € 1.200,00 mensili con la destinazione del residuo alla procedura liquidatoria.

\*\*\*\*\*

### Prospettive del piano liquidatorio

Al fine di fornire un'illustrazione dettagliata del debito presente in capo alla signora Ferrari è opportuno distinguere il debito in ragione dei soggetti creditori.

<i>Istituto creditore</i>	<i>Importo del debito</i>	<i>Motivazione</i>
Intesa SanPaolo	€ 66.426,00	Creditore chirografario per fideiussione
Read Sca Spv Srl	€ 132.616,00	Creditore chirografario per fideiussione
Siena Npl	€ 134.747,00	Creditore chirografario per fideiussione
BIPER Banca SPA	€ 52.148,00	Creditore chirografario per fideiussione
UBI Banca	€ 63.722,00 € 118.898,00	Creditore chirografario per fideiussione
	<b>Totale</b> <b>€ 568.557,00</b>	



**Avv. Gianni Turco**

Via Monte Grappa n. 9/B

20020 - ARESE (MI)

Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671

studio@studiolegaleturco.com

Chiaramente nell'ambito della liquidazione del patrimonio, mutuando i principi tipici delle procedure concorsuali, dovrà rispettarsi l'ordine dei privilegi previsto dalla legge.

Proprio a tal fine dovranno considerarsi in prededuzione il compenso dello scrivente difensore per l'attività di assistenza della sovraindebitata e per la redazione del presente ricorso pari ad € ....., nonché il compenso dovuto all'OCC nominato pari ad € .....

Sempre in prededuzione vi sarà il compenso quantificato dal liquidatore nominato per la complessiva gestione della procedura liquidatoria.

Allo stato attuale, consci degli effetti tipici della procedura liquidatoria, si preventiva un complessivo ricavato di € 14.400,00 mediante la destinazione di € 300,00 mensili.

Chiaramente qualora dovesse aumentare il reddito da lavoro dipendente verrà destinato alla procedura un importo maggiore da determinare in relazione alle spese mensili, così come verranno destinati i beni eventualmente ottenuti nei quattro anni di apertura della liquidazione.

In merito ai tempi di pagamento è possibile prospettare un riparto in favore dei creditori con cadenza annuale previa autorizzazione del Giudice delegato. Nello specifico, a seguito di confronto con il liquidatore nominato dall'intestato Tribunale, verrà aperto un conto corrente dedicato alla procedura liquidatoria nel quale confluiranno i versamenti mensili disposti dalla sig.ra Ferrari così da consentire le tempestive e necessarie verifiche e rendere lo sviluppo della procedura trasparente per i creditori.

Allo stato attuale quindi in relazione all'importo che sarà oggetto della liquidazione si prospetta quanto segue.

**Ricavato e versamenti della liquidazione del patrimonio**

Anno di riferimento (con apertura della liquidazione ipotizzata da giugno 2020)	Importo da distribuire mediante riparti
Da giugno 2020 a maggio 2021	€ 3.600,00 da distribuire saldando il compenso in prededuzione dell'OCC nonché il compenso del liquidatore



**Avv. Gianni Turco**  
Via Monte Grappa n. 9/B  
20020 - ARESE (MI)  
Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671  
studio@studiolegaleturco.com

Da giugno 2021 a maggio 2022	€ 3.600,00 da distribuire saldando il compenso in prededuzione dell'OCC nonché il compenso del liquidatore
Da giugno 2022 a maggio 2023	€ 3.600,00 da distribuire saldando il compenso in prededuzione dell'OCC nonché il compenso del liquidatore.
Da giugno 2023 a maggio 2024	€ 3.600,00 da distribuire in favore dei creditori in ragione dello stato passivo e dei privilegi riconosciuti.

Come prevede il dettato normativo di riferimento, confluiranno nella liquidazione del patrimonio tutti i beni di cui la Signora Ferrari dovesse diventare proprietaria in pendenza di procedura, circostanza questa che determinerà un incremento del ricavato della procedura da ripartire tra i creditori presenti.

\*\*\*\*\*

#### **L'esdebitazione conseguente al compimento della procedura liquidatoria**

In tema di futura **esdebitazione** ex art. 14 *terdecies* l. 372012 dovrà prendersi in debita considerazione, relativamente al requisito del pagamento parziale dei creditori, l'orientamento sviluppato dalla Corte di Cassazione nell'ambito dell'esdebitazione fallimentare, la quale considera realizzato il soddisfacimento parziale anche quando alcune categorie di creditori (a titolo d'esempio i chirografi) non abbiano ricevuto nulla in sede di riparto (vedasi Cass. Civ. 16620/2016 e Cass. Civ. 9767/2012).

Inoltre la Suprema Corte afferma poi, a Sezioni Unite, che deve essere consentito al giudice di merito, per la verifica della sussistenza della condizione di pagamento parziale, di eseguire una valutazione comparativa della consistenza dei crediti soddisfatti rispetto a quanto dovuto nella sua totalità (Cass. Civ. S.U. 24214/2011).

A supporto di ciò interviene anche la Legge 19.10.2017 n. 155 – Delega la Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza – la quale espressamente all'art. 9 pone come finalità **“consentire al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito nei**



**Avv. Gianni Turco**  
Via Monte Grappa n. 9/B  
20020 - ARESE (MI)  
Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671  
studio@studiolegaleturco.com

quattro anni, laddove sopravvengano utilità". Tale principio è ora presente nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 all'art. 282 in forza del quale "per le procedure di liquidazione controllata l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato dal tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere".

Dette valutazioni in tema di esdebitazione, come necessario e previsto dalla L. 3/2012, devono essere compiute al termine della liquidazione, in quanto solo in quel momento sarà possibile esaminare il bilancio finale di liquidazione ed il riparto eseguito ai creditori.

\*\*\*\*\*

## 2) CONCLUSIONI

La presente domanda prevede la liquidazione del patrimonio disponibile, nonché di quello che dovesse sopravvenire nei quattro anni successivi all'apertura della presente procedura, ai sensi del disposto dell'art. 14 *undecies* L. 3/2012 ai fini del soddisfacimento dei creditori presenti in ossequio ai principi generali dell'ordinamento, l'ordine dei privilegi ed i relativi gradi.

Per tutte le ragioni esposte ed illustrate, la sig.ra Ferrari Emanuela, come sopra rappresentata e difesa

## RICORRE

All'intestato Ecc.mo Tribunale affinché, ai sensi dell'art. 14 *quinquies* della Legge 3/2012, voglia con decreto:

1) dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione, al fine di consentire un soddisfacimento dei creditori, con le modalità previste dalla legge mediante la liquidazione di tutto il patrimonio disponibile e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso dei quattro anni successivi all'apertura della procedura stessa;



**Avv. Gianni Turco**

Via Monte Grappa n. 9/B

20020 - ARESE (MI)

Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671

studio@studiolegaleturco.com

- 2) nominare il Liquidatore che per ragioni opportunità potrebbe essere il medesimo Professionista nominato con la qualifica di Organismo di Composizione della Crisi;
- 3) disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 4) stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché l'annotazione nel Registro delle Imprese se presente impresa in essa registrata;
- 5) ordinare la trascrizione del decreto a cura del Liquidatore nei registri Immobiliari se presenti beni immobili;
- 6) ordinare l'esclusione dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 14 *ter* co. 6 lettera b), degli importi presenti sui conti correnti intestati alla sig.ra Ferrari, delle somme necessarie per sostenere il proprio mantenimento personale, ed in particolare, per la durata della procedura, l'importo di € 1.200,00 mensile, con la destinazione del residuo alla procedura liquidatoria.